



CORTE DEI CONTI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
ARREDI PER UFFICIO PER LA CORTE DEI CONTI

TRA

La Corte dei conti, Via Baiamonti n 6 - Roma, codice fiscale 80218670588, nella persona della Dott.ssa Laura Cicchetti, in qualità di Dirigente generale preposto alla Direzione generale gestione affari generali, elettivamente domiciliata ai fini del presente contratto in via Baiamonti n 6 - Roma (di seguito, per brevità, anche «**Stazione appaltante**» o «**Amministrazione**»),

E

Laezza S.p.a (nel seguito indicato come «**Fornitore**», «**Impresa**», «**Appaltatore**», «**Affidatario**»), con sede legale in Napoli, Piazza dei Martiri, n.30, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 645085, codice fiscale n. 01377120637, rappresentata da Laezza Vincenzo nato a Afragola (NA) il 12/05/1965, nella qualità di amministratore unico della Società.

Le Parti, come in epigrafe identificate, rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016.

Premesso che:

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. 926 del 4 febbraio 2022, adottata dal Dirigente generale preposto alla Direzione generale gestione affari generali della Corte dei conti, l’Amministrazione ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., volta all’affidamento di un appalto specifico indetto dalla Corte dei conti per la fornitura di arredi per ufficio, mediante la stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatto in conformità ai criteri ambientali minimi ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, relativo ad un unico lotto, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica

Amministrazione per la fornitura di arredi (da qui in poi, «**Fornitura**»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Capitolato tecnico specifico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b) a mezzo di Determina n. 6153 del 04 agosto 2022, adottata dal Dirigente generale preposto alla Direzione generale gestione affari generali della Corte dei conti, l'Amministrazione ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore;
- c) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- d) l'Amministrazione ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- e) a mezzo polizza fideiussoria assicurativa n.1904825 emessa in data 13/09/2022 da Elba Assicurazioni s.p.a, per l'importo di euro 394.104,67 €, l'Appaltatore ha prestato, in favore dell'Amministrazione, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- f) a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa;
- g) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;
- h) l'Amministrazione dà atto che allo stato attuale non è stata ancora resa l'informazione antimafia, ma si può procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011;
- i) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto di Fornitura**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe identificate, rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- **Amministrazione o Committente:** la Corte dei conti, che affida le forniture del presente appalto specifico, mediante la sottoscrizione del Contratto di Fornitura, come di seguito definito;
- **Codice:** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.;
- **Contratto di Fornitura:** l’atto stipulato dalla Corte dei conti con il Fornitore che recepisce l’insieme delle prescrizioni e condizioni fissate nello SDAPA e nella documentazione relativa all’Appalto Specifico;
- **Arredi:** ciascun prodotto di arredo offerto dal Fornitore, identificato da un codice ed una denominazione di vendita;
- **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica e la conseguente accettazione della fornitura;
- **Fornitore o Appaltatore:** l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- **Giorni lavorativi:** i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le sedi territoriali dell’Amministrazione);
- **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale gli uffici centrale e gli uffici territoriali dell’Amministrazione manifestano la loro volontà di acquistare i prodotti di cui all’Accordo Quadro, impegnando l’Appaltatore alla prestazione della fornitura richiesta;
- **Prodotto:** ciascuno dei prodotti di arredo e complementi oggetto della presente procedura, identificati dai diversi codici e dalle denominazioni di vendita ed offerti dal Fornitore.

Art. 2 (Valore delle premesse e norme regolatrici)

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli allegati di seguito indicati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Allegato “A”: Capitolato (comprendente Capitolato Tecnico generato dal Sistema e il Capitolato tecnico specifico);

Allegato “B”: Schede tecniche;

Allegato "C": Offerta Economica dell'Appaltatore;

Allegato "D": Documento di valutazione dei rischi da interferenza;

Gli allegati predetti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante del presente Contratto.

2. Le disposizioni del Capitolato tecnico specifico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento della fornitura di Arredi, come meglio dettagliata all'art. 2 del Capitolato tecnico specifico sub "Allegato A" al presente Contratto.
2. La fornitura ha ad oggetto prodotti realizzati con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Ciascun prodotto ed il relativo imballaggio devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.
3. La Fornitura si intende comprensiva di trasporto, consegna, posa in opera, montaggio e installazione dei mobili, asporto e smaltimento di imballaggi, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto a rifiuto, pulizia dei mobili e dei locali, al termine della posa in opera, e garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per 60 (sessanta) mesi dall'emissione del certificato di verifica di conformità rilasciato in relazione alle singole consegne e installazioni e come previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e come meglio specificato all'art. 5 del Capitolato tecnico specifico (Allegato A).
4. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali della Fornitura sono dettagliatamente descritte nel summenzionato Capitolato tecnico specifico allegato al presente Contratto.
5. Il presente contratto ha durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque fino all'esaurimento dell'importo complessivo presunto indicato al successivo art. 8.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura)

1. La Fornitura complessivamente intesa verrà eseguita presso le Sedi destinatarie secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico specifico.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Amministrazione e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli *standard* qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico specifico e nelle migliori prassi commerciali.
3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni secondo quanto previsto dal D.M. 11 gennaio 2017 (Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni).
4. In conformità a quanto previsto dal D.M. 11 gennaio 2017, per l'intera durata del contratto, deve essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati o deteriorati.
5. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere emessi dagli Uffici centrali della Corte dei conti di Roma, dagli Uffici territoriali dislocati nei capoluoghi di regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità individuate nel Capitolato tecnico specifico.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della Fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
9. Il personale dell'Appaltatore accederà alle sedi della medesima Stazione appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola sede della Stazione appaltante stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

10. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione della Fornitura, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi di Fornitura dovranno comunque essere concordati con la Stazione appaltante. È in ogni caso facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate a fronte di esigenze legate al regolare funzionamento dell'immobile, previo necessario e congruo preavviso all'Appaltatore.
11. L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
12. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione il numero di telefono ed il nominativo del Responsabile del Contratto ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
13. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
14. Sarà facoltà dell'Amministrazione procedere in qualunque momento alla verifica della qualità della Fornitura, anche mediante terzi a tale scopo appositamente incaricati. A tal fine,

l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

15. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione della Fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione delle sedi.
16. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione della Fornitura e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da eventuali pretese di terzi.
17. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato tecnico specifico.

Art. 5 (Reportistica)

1. L'Appaltatore si impegna ad inviare all'Amministrazione, entro il giorno 15 di ogni trimestre successivo alla sottoscrizione del Contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico specifico, un report (in formato Excel) suddiviso per Sede Richiedente e contenente almeno le seguenti informazioni:
 - numero e data dell'ordine;
 - sede destinataria con indicazione dell'indirizzo;
 - quantità di prodotti consegnati (distinte per tipologia), con indicazione dei relativi prezzi (Iva inclusa e Iva esclusa);
 - modalità e tempi di consegna con indicazione del numero e della data del documento di trasporto;
 - valore complessivo delle consegne della Fornitura distinto per tipologia.
2. Rimane salva la possibilità della Stazione appaltante di chiedere l'integrazione delle informazioni contenute nel report.
3. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti da essa richiesti sullo svolgimento della Fornitura, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta.
4. Sarà facoltà della Stazione appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dal Fornitore, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente, sin d'ora, anche alle verifiche che si rendessero necessarie presso le proprie strutture organizzative ed operative, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.

Art. 6 (Soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro)

1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Giuseppe Volpe, dirigente preposto al Servizio affari amministrativi e attività negoziale della Corte dei conti, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e delle linee guida Anac n. 3/2016 - concernenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dell'esecuzione e dei verificatori della conformità nominati per ogni singolo ordinativo all'interno degli Uffici richiedenti, ai quali affida i compiti di rilasciare, rispettivamente, l'autorizzazione a fatturare e il certificato di verifica di conformità, come meglio specificato nell'art. 7.1 del Capitolato tecnico specifico.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è la dott.ssa Maria Teresa Macchione dirigente preposto al Servizio provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture regionali della Corte dei conti, che, oltre a quanto sopra indicato, monitorerà lo svolgimento delle attività contrattuali e l'andamento dell'Accordo Quadro.
3. I nominativi dei verificatori della conformità, la cui attività è definita nell'art. 7.1 del Capitolato tecnico specifico, sono comunicati in sede di invio di ciascun Ordinario di fornitura.

Il RUP provvede, inoltre, al coordinamento dei soggetti sopra indicati e di tutte le attività contrattuali, di concerto con il DEC, nonché al monitoraggio dei limiti di spesa consentiti dall'Accordo Quadro.

Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire la Fornitura secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico specifico.
2. L'Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato tecnico specifico.
3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione della Fornitura.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti" adottato con regolamento del Presidente della Corte dei conti n. 4267 del 6 novembre 2013.

5. L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
6. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Con riferimento alle modalità di pagamento e fatturazione si intendono richiamati integralmente gli artt. 5, 7 e 11 del Capitolato tecnico specifico.
2. La remunerazione della Fornitura complessivamente intesa avverrà a misura in relazione ai beni effettivamente forniti, sulla base dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, fino al raggiungimento del *plafond* massimo pari ad € 1.440.020,00, IVA esclusa.
3. I prezzi unitari si intendono comprensivi anche dei costi dei servizi connessi e di tutti i costi e spese (generali e vive) necessarie all'esecuzione contrattuale. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione appaltante per la Fornitura.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato tecnico specifico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Amministrazione per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione appaltante qualora l'esecuzione del contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di gara.
6. Il pagamento avverrà, previa autorizzazione a fatturare come previsto all'art. 7.2. del Capitolato tecnico specifico, dietro emissione della fattura relativa alle forniture effettuate.

7. La fattura deve contenere il riferimento al presente Contratto, al relativo codice identificativo gara (CIG), al Codice Univoco Ufficio ed al codice fiscale della Corte dei conti. La fattura deve essere emessa in formato elettronico, dato atto che a partire dal 18 aprile 2019 le stesse devono essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 *“Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”*.
8. L'affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: **9HKKHP**.
9. Si rende noto che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza costituzionale, non è amministrazione tenuta alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10. In caso di subappalto, la Committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Committente, entro venti giorni dagli stessi pagamenti, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
11. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Amministrazione;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

14. L'Amministrazione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Amministrazione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Art. 9 (Revisione del corrispettivo)

1. In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all'art. 8 che precede, tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
2. La rivalutazione del prezzo potrà avvenire unicamente a partire dal secondo anno della Fornitura e avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto i cui costi sono a carico dell'Appaltatore.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Amministrazione, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Amministrazione e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Amministrazione medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Amministrazione una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nella lettera e) delle premesse del presente Contratto.
8. L'Amministrazione, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Amministrazione, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
10. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura e deve tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
11. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Aggiudicatario ha costituito apposita garanzia assicurativa.

Art. 11 (Modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro, verifica di conformità e autorizzazione al pagamento)

1. Il Verificatore della conformità, individuato per ogni ordinativo di fornitura, controlla che la fornitura venga eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito

nell'ordinativo medesimo e, in caso di esito positivo dei predetti controlli, rilascia il certificato di verifica di conformità.

2. Inoltre, invia al Direttore dell'esecuzione, una copia del certificato di verifica di conformità, necessario per l'autorizzazione a fatturare.
3. In caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Affidatario dovrà svolgere tutte le attività di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico specifico affinché la fornitura avvenga con le specifiche tecniche previste dallo stesso Capitolato tecnico specifico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del medesimo Capitolato.
4. Il Direttore dell'esecuzione, dopo aver ricevuto i certificati di verifica di conformità con esito positivo, procede all'autorizzazione a fatturare, dandone immediata comunicazione all'affidatario ai fini dell'emissione della relativa fattura, nonché al RUP ai fini del monitoraggio della spesa contrattuale.
5. Nel caso in cui dai predetti documenti risultino ritardi o inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione procede a darne comunicazione al RUP, ai fini della contestazione degli addebiti ed eventuale applicazione delle penali.

Art. 12 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione le penali di cui all'art. 12 "Inadempimenti e penali" del Capitolato tecnico specifico".
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
3. L'Amministrazione avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 16, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera e) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 13 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.
3. L'affidamento della Fornitura da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
4. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
5. In caso di subappalto, la Committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Committente, entro venti giorni dagli stessi pagamenti, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza

alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a. giusta causa,
 - b. reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle

prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 15 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.

5. L'Appaltatore prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Amministrazione eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine, il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 16 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'esecuzione, previa segnalazione del verificatore di conformità individuato per l'ordinativo specifico, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato tecnico specifico e negli altri documenti di gara; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato tecnico specifico e negli altri documenti di gara.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la Forniture, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 l'affidamento è da intendersi subordinato all'espletamento del controllo delle informazioni antimafia e sottoposto alla clausola risolutiva espressa, con la conseguenza che, in caso di esito positivo delle informazioni e laddove dovesse emergere una comunicazione interdittiva, si verificherà l'automatica risoluzione del presente Contratto.

Art. 17 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della

capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti* adottato con regolamento del presidente della Corte dei conti n. 4267 del 6 novembre 2013;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) applicazione di penali, da parte della Stazione appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- j) in caso di esito positivo delle informazioni antimafia e laddove dovesse emergere una comunicazione interdittiva ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.
4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1,

comma 3, del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, nonché nel caso in cui l'Amministrazione venga a conoscenza di una convenzione della regione o altro soggetto aggregatore.

5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 18 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Amministrazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec o con raccomandata a.r., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 20 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Amministrazione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Amministrazione, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le già menzionate autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Amministrazione sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

9. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Amministrazione potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrisponderci all'Appaltatore.
10. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne l'Amministrazione da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
11. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Amministrazione, e a richiedere l'estromissione dell'Amministrazione stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
12. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Amministrazione per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 21 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Si indicano quali soggetti responsabili del contratto il Dott. Giuseppe Volpe, in qualità di RUP, e il Dott. Luigi Laezza in qualità di Responsabile del contratto per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo PEC, ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

Laezza S.p.A

Zona industriale sud, snc - 81025 Marcianise (CE)

Alla c.a. Luigi Laezza

Pec laezzaspa@legalmail.it

per l'Amministrazione

Corte dei conti

Via Antonio Baiamonti n. 6 – 00195 Roma

Alla c.a. del Dott. Giuseppe Volpe

Pec aagg.affariamministrativi.contratti@corteconticert.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mezzo pec.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 22 (Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ivi comprese le imposte, le tasse, i diritti, le prestazioni di cauzione ed accessorie, sono poste a carico dell'affidatario.

Art. 23 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 24 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Stazione appaltante. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Stazione appaltante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente

(Regolamento UE/2016/679, D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.lgs. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

3. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
5. Titolare del trattamento . Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Corte dei conti, con sede in Via Baiamonti n. 6 - 00195, Roma.
6. Responsabile del trattamento . Il responsabile del trattamento è il Dirigente Generale della Direzione Generale Gestione Affari Generali della Corte dei conti. Pec: aagg.direzionegenerale@corteconticert.it.
7. Responsabile della protezione dei dati . Il responsabile della protezione dei dati è il consigliere Luisa D'Evoli: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
8. Finalità del trattamento . I dati personali forniti sono trattati con modalità informatiche e sono necessari alla verifica dei requisiti per la partecipazione a procedure di acquisto di beni, servizi e forniture, nonché alla loro esecuzione. Il mancato conferimento dei dati e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentiranno la partecipazione alle citate procedure.
9. Trattamento dei dati . Il trattamento viene effettuato in conformità alle norme che favoriscono la semplificazione dell'interazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino e la riduzione dei costi. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Stazione appaltante esclusivamente per le citate finalità. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
10. Periodo di conservazione dei dati . I dati vengono conservati fino a quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al punto successivo.
11. Accesso rettifica o cancellazione dei dati - Reclamo . Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, è possibile esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d) del Regolamento 2016/679, è diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo

al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.

Art. 25 (Varie)

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
2. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato tecnico specifico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
4. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Roma, _____

L'APPALTATORE

LA CORTE DEI CONTI